

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2020, n. 2084

**Concessioni Minerarie per lo sfruttamento di Acque Minerali e Termali, denominate fonti: “Cupa” nel Comune di Santa Cesarea Terme (LE), “Torre Canne” nel Comune di Fasano (BR) e “La Cavallina” nel Comune di Castelnuovo della Daunia (FG). Procedura di evidenza pubblica: criteri di selezione ed indicazioni operative.**

L'Assessora all'Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza ambientale, Rischio industriale, Pianificazione territoriale, Assetto del territorio, Paesaggio, Urbanistica, Politiche abitative, avv. Anna Grazia Maraschio, sulla base dell'istruttoria espletata dai funzionari della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, confermata dal Dirigente del Servizio Attività Estrattive e dal Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, nonché dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, riferisce quanto segue:

**Premesso che:**

- con legge regionale del 28 maggio 1975, n. 44, è stata approvata la *“Disciplina delle attività di ricerca e coltivazione delle acque minerali e termali”*;
- con Determinazione del Dirigente del Settore Industria ed Energia n. 42 del 03.05.2001 veniva rilasciata alla Società Santa Cesarea Terme fino al 02.05.2021 la concessione mineraria di acqua termale denominata *“Cupa”* nel Comune di Santa Cesarea Terme su un'estensione di Ha 93.53.92;
- con istanza prot. n. 4315 del 03.04.2020 la Società Santa Cesarea Terme ha chiesto al Servizio Regionale Attività Estrattive, competente, ai sensi della L.R. n. 44/75, al rilascio delle concessioni di sfruttamento di acque termali, la proroga della suddetta concessione mineraria per ulteriori 20 anni;
- con Determinazione del Dirigente del Settore Industria ed Energia n. 46 del 03.05.2001 veniva rilasciata alla Società Terme di Torre Canne S.p.A. fino al 27.08.2021 la concessione mineraria di acqua termale denominata *“Torre Canne”* nel Comune di Fasano su un'estensione di Ha 57.22.80;
- con istanza prot. n. 8461 del 24.07.2020 la Società Terme di Torre Canne ha chiesto al Servizio Regionale Attività Estrattive, competente ai sensi della L.R. n. 44/75 a rilasciare le concessioni di sfruttamento di acque termali, la proroga della suddetta concessione mineraria per ulteriori 20 anni;
- con Determinazione del Dirigente del Settore Industria ed Energia n. 118 del 7.11.2000 veniva rilasciata alla Società La Cavallina s.r.l. fino al 6.11.2020 la concessione mineraria di acqua termale denominata *“La Cavallina”* nel Comune di Castelnuovo della Daunia su un'estensione di Ha 49.64.68;
- con istanza prot. n. 15146 del 22.12.2019 la Società La Cavallina s.r.l. ha chiesto al Servizio Regionale Attività Estrattive, competente ai sensi della L.R. n. 44/75 al rilascio delle concessioni di sfruttamento di acque termali, la proroga della suddetta concessione mineraria per ulteriori 20 anni.

**Visti:**

- a. la Legge Regionale 28 maggio 1975, n. 44 recante *“Disciplina delle attività di ricerca e coltivazione delle acque minerali e termali”*;
- b. il D.Lgs. n. 59/2010 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno);
- c. la Legge n. 205 del 27/12/2017, art. 1 comma 1094.

**Considerato che:**

- la Regione Puglia ha già provveduto ad indire altre tre procedure di evidenza pubblica per mettere a bando una concessione di acqua termale e due di acqua minerale, nel rispetto di quanto prescritto dai principi del Trattato dell'Unione Europea, che sono direttamente applicabili anche alle attività

termali e a quelle di imbottigliamento delle acque minerali, a prescindere dalla ricorrenza di specifiche norme comunitarie o interne, anche ove sussistano disposizioni interne di segno opposto, quale l'art. 30 della L.R. n. 44/1975;

- Il Servizio Attività Estrattive non può procedere a rilasciare proroghe e/o rinnovi automatici delle concessioni di sfruttamento di acque termali, in quanto illegittimi, così come anche statuito dal Consiglio di Stato con sentenza n. 873 del 13.02.2013 nel contenzioso tra il Comune di Santa Cesarea Terme e la Regione Puglia con cui ha sancito la doverosità della disapplicazione dell'art. 30 della L.R. n. 44/1975 che disciplina le modalità di rinnovo su istanza di parte per contrasto con i principi comunitari pro concorrenziali e con l'art. 16 del D.Lgs. 59/2010 di recepimento della Direttiva 2006/123/CE (c.d. *Direttiva Bolkestein*) relativa ai servizi nel mercato interno.

#### Preso atto che:

- all'interno del predetto quadro normativo è intervenuta la Legge n. 205 del 27/12/2017 che, in materia di utilizzo delle acque minerali e termali destinate all'esercizio dell'azienda termale, al comma 1094, art. 1 della L. n. 205 così ha disposto: *"Al fine di pervenire ad una piena e corretta attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, e nel contempo consentire il raggiungimento degli specifici obiettivi connessi all'attività di assistenza e cura in ambito termale, favorendo la ripresa degli investimenti nel settore, l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della citata direttiva 2006/123/CE, si interpreta nel senso che le disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 59 del 2010 non si applicano al rilascio e al rinnovo delle concessioni per l'utilizzazione delle acque minerali e termali destinate all'esercizio dell'azienda termale in possesso delle autorizzazioni sanitarie di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, qualora il fatturato della stessa azienda, riferibile alle prestazioni termali e alle piscine termali, ove esistenti e come individuate dalla disciplina interregionale in materia, sia stato prevalente, nei due anni precedenti l'istanza di rilascio o di rinnovo, rispetto a quello delle attività di cui all'articolo 3, comma 2, della medesima legge. La prevalenza deve risultare da una specifica certificazione rilasciata dai revisori dei conti e formulata sulla base della contabilità analitica aziendale"*;
- la disposizione di cui al citato comma 1094, art. 1 della L. n. 205/2017 non sottrae tuttavia le procedure amministrative agli obblighi di applicazione dei principi fondamentali del diritto comunitario in materia di concorrenza e non discriminazione, oltre che di quelli di trasparenza ed imparzialità. La giurisprudenza costituzionale (sent. n. 117/2015) ha sottolineato che l'attività di sfruttamento oggetto di concessione termominerale ricade nel campo applicativo della direttiva UE, 12 dicembre 2006, n. 123, recepita dal decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. Interessate dall'applicazione delle norme appena citate sono *"qualunque attività economica, di carattere imprenditoriale o professionale, svolta senza vincolo di subordinazione, diretta allo scambio di beni o alla fornitura di altra prestazione (art. 1, comma 1, del D. Lgs. n. 59/2010), salve le eccezioni"*. E tra le eccezioni, la Corte, ritiene che non si debba considerare lo sfruttamento delle acque termali per fini terapeutici;
- la previsione del comma 1094, art. 1 della L. n. 205/2017 non è inserita in un contesto caratterizzato da grave incertezza normativa ovvero da forti contrasti giurisprudenziali, in quanto l'orientamento consolidato è diretto a sostenere la piena applicabilità della c.d. direttiva *Bolkestein*, anche in relazione all'attività di sfruttamento delle risorse termominerali;
- alla luce di quanto innanzi riportato, al fine di favorire gli investimenti nel settore, la giurisprudenza, in forza dell'art. 3 del R.d. 2440 del 1923, nonché dei principi comunitari di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento, è unanime nel ritenere che l'affidamento in concessione

ovvero in *sub concessione* (art. 20 L.R. n. 44/1975), deve essere preceduto da apposita procedura ad evidenza pubblica.

**Considerato altresì che** con la procedura di evidenza pubblica si garantisce l'osservanza dei principi di concorrenza comunitari, con la possibilità di favorire un maggiore sfruttamento del bene/acque minerali e termali, promuovendo una maggiore concorrenza sul territorio, in favore sia dei soggetti imprenditori/concessionari, che potranno operare liberamente le proprie scelte economiche e programmare i propri investimenti in termini di impianti, innovazioni etc. e porre in essere le più opportune strategie commerciali, che permettano loro di competere sul mercato nazionale ed internazionale, sia dei consumatori, i quali potranno beneficiare di un miglioramento dei servizi loro offerti in termini di prezzi e di qualità.

**Tutto quanto premesso è necessario espletare la procedura** di evidenza pubblica per l'affidamento delle concessioni in questione e specificarne i criteri generali, nonché avviare una consultazione pubblica al fine di verificare l'interesse da parte di soggetti intenzionati ad operare lo sfruttamento della concessione di acqua termale denominate "*Cupa*" (nel Comune di Santa Cesarea Terme-Le), "*Torre Canne*" (nel Comune di Fasano-Br) e "*La Cavallina*" (nel Comune di Castelnuovo della Daunia-Fg).

#### **Garanzie di riservatezza**

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003, come integrato dal D. Lgs. 101/2018, ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

#### **COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.**

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun nuovo onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessora all'Ambiente, Ciclo Rifiuti e Bonifiche, Vigilanza ambientale, Rischio industriale, Pianificazione territoriale, Assetto del territorio, Paesaggio, Urbanistica, Politiche abitative, avv. Anna Grazia Maraschio, ai sensi dell'art. 4, comma IV, lettera d) della L.R. n. 7/1997, propone alla Giunta:

1. che per le Concessioni di Acque Termali "*Fonte Cupa*" (Santa Cesarea Terme-Le), "*Torre Canne*" (Fasano-Br) e "*La Cavallina*" (Castelnuovo della Daunia-Fg), regolamentate dalle disposizioni previste dalla L.R. n. 44 del 28.05.1975, dal D.Lgs. n. 59/2010 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e dal comma 1094 dell'art. 1 della Legge n. 205 del 27/12/2017, a seguito di istanza di rinnovo presentata dai concessionari uscenti ovvero, in mancanza, su iniziativa del Servizio regionale Attività Estrattive, venga avviata, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza e parità di trattamento, una consultazione pubblica, propedeutica alla eventuale indizione di una procedura di gara, al fine di verificare l'interesse da parte di soggetti, pubblici e privati, intenzionati ad operare lo sfruttamento, attraverso il conseguimento di concessione ai sensi della L.R. 44/1975, delle stesse acque termali;
2. che preordinato all'ammissione alla manifestazione di interesse, fatta eccezione per gli Enti Locali di cui al successivo punto 7, è il possesso, da parte dell'istante, dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 1094 della L. 205/2017 (come interamente riportato sopra in premessa);

3. di demandare alla Sezione Enti Locali la pubblicazione dell'Avviso Pubblico di manifestazioni di interesse, che avverrà sul sito EmPulia, sul B.U.R.P. e sulla GUE, oltre che su un quotidiano di livello nazionale. Per la pubblicazione sul quotidiano nazionale, sarà la Sezione Provveditorato, su indicazione del Servizio competente, ad assumere l'impegno e a liquidare la somma;
4. che la concessione sarà assegnata, tra gli operatori che hanno manifestato l'interesse e che sono in possesso dei requisiti di cui al punto 2, a seguito di procedura ristretta e con il criterio dell'offerta economica più vantaggiosa, sulla base del rapporto qualità/prezzo, applicando i criteri dell'art. 95, comma 2, del Codice degli appalti s.m.i.. Tale criterio, che valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e garantisce un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici, permetterà di individuare l'offerta migliore sulla base non solo del prezzo proposto dai concorrenti, bensì sugli aspetti qualitativi, ambientali o sociali connessi all'oggetto della concessione, quali: tutela idrogeologica ed ambientale e valorizzazione sostenibile della risorsa naturale, realizzazione di opere di compensazione di tipo ambientale, mantenimento ed accrescimento occupazionale, investimenti sia iniziali che nel corso della durata della concessione (anche finalizzati all'innovazione tecnologica), possesso di idonee certificazioni ambientali, ecc.. L'Amministrazione si riserva di aggiudicare la concessione solo a fronte di proposte ammissibili e tecnicamente valide;
5. che, nel caso l'interesse fosse manifestato da Enti Locali nei cui territori ricade il perimetro dell'area in concessione, non sono necessari i requisiti di cui all'articolo 1, comma 1094 della L. 205/2017, e non si darà corso alla successiva procedura di evidenza pubblica, dovendosi rilasciare la concessione agli stessi Enti Locali, come dettato dall'art. 13 della L.R. 44/1975 che prevede che "La concessione è preferibilmente rilasciata agli Enti locali";
6. che, nel caso di rilascio della concessione ad Enti locali, questi, ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 44/1975 e ferma restando la necessità di approvazione dei relativi atti da parte della Giunta Regionale, possono *sub* concedere per intero ad operatori economici in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 1094 della L. 205/2017, e previo esperimento di idonea procedura di evidenza pubblica, lo sfruttamento della risorsa per periodi non superiori a venti anni;
7. che il rilascio della concessione diventa esecutiva, nei confronti del soggetto individuato a seguito di manifestazione di interesse, solo in seguito all'esito positivo della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e della Valutazione di Incidenza ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e del D.P.R. 357/97 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e semi naturali, nonché la flora e della fauna selvatiche), nonché alla presentazione degli elaborati tecnici e della documentazione necessaria per il suo rilascio; gli oneri della V.I.A. saranno a carico del soggetto individuato quale aggiudicatario provvisorio;
8. che il concessionario o sub concessionario di Ente locale, ha l'obbligo di concludere contratti di somministrazione con altri soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 1094 della L. 205/2017, che ne facciano richiesta per scopi termali e/o per la cura del benessere. I predetti contratti dovranno prevedere volumi complessivi somministrati nel limite del 20% di quelli oggetto di concessione. Nel caso di Concessione rilasciata a soggetto diverso dal precedente concessionario, i contratti dovranno essere prioritariamente sottoscritti con quest'ultimo fino al limite di quanto innanzi indicato;
9. che i contratti di somministrazione saranno stipulati secondo uno schema-tipo, redatto dal Servizio regionale competente, in cui saranno stabiliti, tra l'altro, i prezzi massimi di cessione dell'acqua termale e che gli stessi contratti dovranno essere validati dal medesimo Servizio competente. Il prezzo per ogni litro di acqua termale somministrata non potrà essere superiore al costo unitario di

emungimento (canone annuo di concessione + costo annuo energia + costo annuo personale + quota annua ammortamento / quantità annua complessiva acqua emunta in litri) maggiorato del 30%;

10. che il concessionario, qualora soggetto diverso da quello in scadenza, ai sensi della L.R. 44/75 dovrà riconoscere a quest'ultimo il corrispettivo per l'uso delle pertinenze, così come determinato dai Servizi Regionali competenti;
11. che i concorrenti sono tenuti, a pena di esclusione, ad indicare nel Programma Generale di Coltivazione, quanto stabilito dall'art. 13, lett. a), della legge regionale n. 44/1975 ed, altresì, ad assicurare che la quota prevalente dell'acqua termale emunta, al netto dei volumi somministrati ad altri operatori, venga destinata alla erogazione di prestazioni termali e piscine termali nel territorio, fornite direttamente dal concessionario o anche da altro soggetto qualificato per l'erogazione delle suddette prestazioni mediante contratto di somministrazione;
12. che il concessionario, qualora soggetto differente dal titolare della concessione in scadenza, dovrà avviare, pena decadenza della concessione, l'attività entro due anni dal rilascio di tutte le autorizzazioni e che fino a quella data il concessionario uscente continuerà a svolgere l'attività in proroga;
13. di rimandare, per quanto non diversamente specificato, a quanto previsto dalla L.R. 44/1975.
14. di notificare il presente provvedimento alla Sezione Enti Locali;
15. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;
16. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione Puglia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto da:

**La P.O. "Supporto giuridico rifiuti e bonifiche,  
contenzioso attività estrattive"**

Cosimo Calabrese

**La P.O. "Concessioni Acque Minerali e Termali,  
e relative procedure di evidenza pubblica"**

Dario De Marco

**Il Dirigente del Servizio Attività Estrattive**

Pierluigi Loiacono

**Il Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche**

Giovanni Scannicchio

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii., NON RAVVISA/RAVVISA la necessità di esprimere sulla proposta di Delibera le osservazioni

**Il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità  
Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio**

Barbara Valenzano

**L'Assessora all'Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche,  
Vigilanza ambientale, Rischio industriale,  
Pianificazione territoriale, Assetto del territorio,  
Paesaggio, Urbanistica, Politiche abitative**

Anna Grazia Maraschio

#### **LA GIUNTA**

- udita la relazione dell'Assessora all'Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza ambientale, Rischio industriale, Pianificazione territoriale, Assetto del territorio, Paesaggio, Urbanistica, Politiche abitative;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- a voti unanimi espressi ai sensi di legge:

#### **DELIBERA**

1. che per le Concessioni di Acque Termali "*Fonte Cupa*" (Santa Cesarea Terme-Le), "*Torre Canne*" (Fasano-Br) e "*La Cavallina*" (Castelnuovo della Daunia-Fg), regolamentate dalle disposizioni previste dalla L.R. n. 44 del 28.05.1975, dal D.Lgs. n. 59/2010 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e dal comma 1094 dell'art. 1 della Legge n. 205 del 27/12/2017, a seguito di istanza presentata dai concessionari uscenti ovvero, in mancanza, su iniziativa del Servizio regionale Attività Estrattive, venga avviata, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza e parità di trattamento, una consultazione pubblica, propedeutica alla eventuale indizione di una procedura di gara, al fine di verificare l'interesse da parte di soggetti, pubblici e privati, intenzionati ad operare lo sfruttamento, attraverso il conseguimento di concessione ai sensi della L.R. 44/1975, delle stesse acque termali;
2. che preordinato all'ammissione alla manifestazione di interesse, fatta eccezione per gli Enti Locali di cui al successivo punto 7, è il possesso, da parte dell'istante, dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 1094 della L. 205/2017 (come interamente riportato sopra in premessa);
3. di demandare alla Sezione Enti Locali la pubblicazione dell'Avviso Pubblico di manifestazioni di interesse, che avverrà sul sito EmPulia, sul B.U.R.P. e sulla GUE, oltre che su un quotidiano di livello nazionale. Per la pubblicazione sul quotidiano nazionale, sarà la Sezione Provveditorato, su indicazione del Servizio competente, ad assumere l'impegno e a liquidare la somma;
4. che la concessione sarà assegnata, tra gli operatori che hanno manifestato l'interesse e che sono in

possesso dei requisiti di cui al punto 2, a seguito di procedura ristretta e con il criterio dell'offerta economica più vantaggiosa, sulla base del rapporto qualità/prezzo, applicando i criteri dell'art. 95, comma 2, del Codice degli appalti s.m.i.. Tale criterio, che valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e garantisce un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici, permetterà di individuare l'offerta migliore sulla base non solo del prezzo proposto dai concorrenti, bensì sugli aspetti qualitativi, ambientali o sociali connessi all'oggetto della concessione, quali: tutela idrogeologica ed ambientale e valorizzazione sostenibile della risorsa naturale, realizzazione di opere di compensazione di tipo ambientale, mantenimento ed accrescimento occupazionale, investimenti sia iniziali che nel corso della durata della concessione (anche finalizzati all'innovazione tecnologica), possesso di idonee certificazioni ambientali, ecc.. L'Amministrazione si riserva di aggiudicare la concessione solo a fronte di proposte ammissibili e tecnicamente valide;

5. che, nel caso l'interesse fosse manifestato da Enti Locali nei cui territori ricade il perimetro dell'area in concessione, non sono necessari i requisiti di cui all'articolo 1, comma 1094 della L. 205/2017, e non si darà corso alla successiva procedura di evidenza pubblica, dovendosi rilasciare la concessione agli stessi Enti Locali, come dettato dall'art. 13 della L.R. n. 44/1975 che prevede che "La concessione è preferibilmente rilasciata agli Enti locali";
6. che, nel caso di rilascio della concessione ad Enti locali, questi, ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 44/1975 e ferma restando la necessità di approvazione dei relativi atti da parte della Giunta Regionale, possono sub concedere per intero ad operatori economici in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 1094 della L. 205/2017, e previo esperimento di idonea procedura di evidenza pubblica, lo sfruttamento della risorsa per periodi non superiori a venti anni;
7. che il rilascio della concessione diventa esecutiva, nei confronti del soggetto individuato a seguito di manifestazione di interesse, solo in seguito all'esito positivo della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e della Valutazione di Incidenza ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e del D.P.R. 357/97 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e semi naturali, nonché la flora e della fauna selvatiche), nonché alla presentazione degli elaborati tecnici e della documentazione necessaria per il suo rilascio; gli oneri della V.I.A. saranno a carico del soggetto individuato quale aggiudicatario provvisorio;
8. che il concessionario o sub concessionario di Ente locale, ha l'obbligo di concludere contratti di somministrazione con altri soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 1094 della L. 205/2017, che ne facciano richiesta per scopi termali e/o per la cura del benessere. I predetti contratti dovranno prevedere volumi complessivi somministrati nel limite del 20% di quelli oggetto di concessione. Nel caso di Concessione rilasciata a soggetto diverso dal precedente concessionario, i contratti dovranno essere prioritariamente sottoscritti con quest'ultimo fino al limite di quanto innanzi indicato;
9. che i contratti di somministrazione saranno stipulati secondo uno schema-tipo, redatto dal Servizio regionale competente, in cui saranno stabiliti, tra l'altro, i prezzi massimi di cessione dell'acqua termale e che gli stessi contratti dovranno essere validati dal medesimo Servizio competente. Il prezzo per ogni litro di acqua termale somministrata non potrà essere superiore al costo unitario di emungimento (canone annuo di concessione + costo annuo energia + costo annuo personale + quota annua ammortamento / quantità annua complessiva acqua emunta in litri) maggiorato del 30%;
10. che il concessionario, qualora soggetto diverso da quello in scadenza, ai sensi della L.R. 44/75 dovrà riconoscere a quest'ultimo il corrispettivo per l'uso delle pertinenze, così come determinato dai Servizi Regionali competenti;

11. che i concorrenti sono tenuti, a pena di esclusione, ad indicare nel Programma Generale di Coltivazione, quanto stabilito dall'art. 13, lett. a), della legge regionale n. 44/1975 ed, altresì, ad assicurare che la quota prevalente dell'acqua termale emunta, al netto dei volumi somministrati ad altri operatori, venga destinata alla erogazione di prestazioni termali e piscine termali nel territorio, fornite direttamente dal concessionario o anche da altro soggetto qualificato per l'erogazione delle suddette prestazioni mediante contratto di somministrazione;
12. che il concessionario, qualora soggetto differente dal titolare della concessione in scadenza, dovrà avviare, pena decadenza della concessione, l'attività entro due anni dal rilascio di tutte le autorizzazioni e che fino a quella data il concessionario uscente continuerà a svolgere l'attività in proroga;
13. di rimandare, per quanto non diversamente specificato, a quanto previsto dalla L.R. n. 44/1975;
14. di notificare il presente provvedimento alla Sezione Enti Locali;
15. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;
16. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione Puglia.

*IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA*

*Dott. Giovanni Campobasso*

*IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA*

*Dott. Michele Emiliano*